




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di  
Progetti di legge



**Interventi urgenti  
per la coesione sociale e territoriale**

**D.L. 243/2016 - A.C. 4200**

**PROFILI FINANZIARI**

17 gennaio 2017

# Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di  
Progetti di legge

## **Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale**

D.L. 243/2016 - A.C. 4200

Parte II

### **Profili finanziari**

n. 520

17 gennaio 2017

---

Servizio responsabile:

*SERVIZIO STUDI – Dipartimento Bilancio*

☎ 066760-2233 – ✉ [st\\_bilancio@camera.it](mailto:st_bilancio@camera.it)  [@CD\\_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Hanno partecipato alla redazione del *dossier* i seguenti Servizi o Uffici:

*SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO*

*Verifica delle quantificazioni n. 475*

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

*SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria V Commissione*

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

*SEGRETERIA GENERALE – Ufficio Rapporti con l'Unione europea*

☎ 066760-2145 – ✉ [cdmue@camera.it](mailto:cdmue@camera.it)

*Il presente dossier è articolato in due volumi:*

- ***Schede di lettura*** (dossier n. 520, Parte I), redatto dal Servizio Studi
- ***Profili finanziari*** (dossier n. 520, Parte II) redatto dal Servizio Bilancio dello Stato

---

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

---

## INDICE

PREMESSA .....	3
Articolo 1 ( <i>Completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA</i> ) .....	3
Articolo 2 ( <i>Procedure di infrazione europee per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione</i> ). 12	
Articolo 3 ( <i>Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – Comprensorio Bagnoli-Coroglio</i> ).....	19
Articolo 4 ( <i>Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto</i> ).....	20
Articolo 5 ( <i>Incremento del Fondo per le non autosufficienze</i> ).....	24
Articolo 6 ( <i>Scuola europea di Brindisi</i> ).....	26
Articolo 7 ( <i>Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017</i> ) .....	27



## PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, riferito alle annualità 2017 e successive.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Per una più dettagliata descrizione della normativa su cui incidono le disposizioni del decreto legge, si rinvia alla parte I del presente dossier, contenente le schede di lettura.

### Articolo 1

#### *(Completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA)*

**Normativa vigente:** Il D.L. 61/2013 ha disciplinato – in via generale (all'art. 1) e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (all'art. 2) – il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). Lo stesso decreto ha disciplinato la procedura per l'adozione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA, la cui contestata violazione ha determinato il commissariamento dell'ILVA. Il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (PTAS) è stato adottato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014. Diversi provvedimenti d'urgenza sono via via intervenuti per disciplinare l'attuazione del Piano.

In particolare, ai fini dell'attuazione delle prescrizioni del citato D.P.C.M. 14 marzo 2014, l'art. 3, comma 2, del DL n. 1/2015 ha previsto che il Commissario straordinario dell'amministrazione straordinaria sia titolare di contabilità speciali, aperte presso la tesoreria statale, in cui confluiscono: (16)

- a) le risorse assegnate dal CIPE con propria delibera, previa presentazione di un progetto di lavori, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica;
- b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli interventi di risanamento ambientale.

Il decreto legge n. 191 del 2015, convertito dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, come modificato dal decreto legge n. 98 del 2016 (legge n. 151/2016), ha

introdotto, tra l'altro, disposizioni finalizzate alla cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. In proposito il decreto dispone quanto segue:

- i commissari del Gruppo ILVA espletano le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali entro il 30 giugno 2016. Allo scopo di accelerare il processo di trasferimento, è disposta in favore dell'amministrazione straordinaria l'erogazione dell'importo di 300 milioni di euro. L'amministrazione straordinaria del Gruppo Ilva, provvede alla restituzione dell'importo erogato dallo Stato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi maggiorato di uno *spread* pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. I rimborsi del capitale e degli interessi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (articolo 1, commi 2 e 3).

In proposito, si evidenzia che alla copertura dell'onere derivante dalla predetta erogazione si provvedeva mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale (istituita ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del DL 66/2014), non utilizzate per le operazioni di ristrutturazione del debito regionale di cui al medesimo articolo. Con riferimento all'impatto sui saldi dell'operazione di finanziamento, il Governo ha chiarito che: in termini di indebitamento netto, l'operazione non determinava effetti potendo essere classificata come operazione finanziaria; in termini di fabbisogno del settore pubblico e di debito, l'operazione era altresì da considerare neutrale per una serie di considerazioni riferite, tra l'altro, all'andamento infrannuale (nel 2015) del saldo e alla prevista restituzione delle somme nel 2016<sup>1</sup>;

- al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, i commissari del Gruppo ILVA sono autorizzati a contrarre finanziamenti statali, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, per un ammontare fino a 800 milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017. Sugli importi erogati maturano interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi maggiorato di uno *spread* pari al 3 per cento. I predetti importi sono rimborsati nell'anno 2018, ovvero successivamente<sup>2</sup>, secondo la procedura di ripartizione dell'attivo stabilita nel presente comma (articolo 1, comma 6-bis).

In merito agli effetti sui saldi, l'operazione veniva considerata priva di impatto sull'indebitamento netto in quanto operazione di carattere finanziario. Riguardo al fabbisogno, per effetto della copertura finanziata prevista dal decreto legge n. 191 del 2015, integrata (con riguardo all'importo di 400 mln. nel 2016) dal decreto

---

<sup>1</sup> Cfr, seduta della V Commissione della Camera dell'11 gennaio 2016.

<sup>2</sup> Termine così stabilito dal decreto legge n. 98 del 2016.

legge n. 98 del 2016, si considerava neutralizzato l'impatto dell'operazione in termini di cassa.

- dopo l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale, su istanza dei commissari straordinari, è individuato l'aggiudicatario a norma dell'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, quest'ultimo, in qualità di individuato gestore, può presentare apposita domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sulla base dello schema di Piano accluso alla propria offerta vincolante definitiva (articolo 1, comma 8.1).

**Le norme** modificano alcune disposizioni riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. In particolare, si prevede quanto segue:

- vengono introdotti, all'articolo 1 del DL n. 191 del 2015, i commi 8.4 e 8.5 con i quali si prevede che il contratto che regola il trasferimento dei complessi aziendali in capo all'aggiudicatario individuato a norma del comma 8.1 definisca altresì le modalità attraverso cui, successivamente al suddetto trasferimento, i commissari della procedura di amministrazione straordinaria svolgono o proseguono le attività, esecutive e di vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014. Il termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del predetto Piano, come eventualmente modificato o prorogato ai sensi del comma 8.1 o di altra norma di legge. Entro tale termine, i commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente connessi, anche mediante formazione e impiego del personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato. Il decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del d.lgs. n. 270 del 1999 è adottato a seguito dell'intervenuta integrale cessazione, da parte dell'amministrazione straordinaria, di tutte le attività e funzioni, anche di vigilanza, comunque connesse all'attuazione del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014. Il programma della procedura di amministrazione straordinaria è altresì integrato con un piano relativo ad iniziative volte a



garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Il piano, a carattere sperimentale, della durata di tre anni, approvato dal Ministro dello sviluppo economico e monitorato nei relativi stati di avanzamento, si conforma alle raccomandazioni adottate dagli organismi internazionali in tema di responsabilità sociale dell'impresa e alle migliori pratiche attuative ed è predisposto ed attuato, con l'ausilio di organizzazioni riconosciute anche a livello internazionale, enti del terzo settore ed esperti della materia, a cura dei commissari straordinari, d'intesa con i Comuni suddetti per quanto attiene la selezione dei soggetti beneficiari. Per consentire l'immediato avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione del piano, l'importo di 300.000 euro è posto a carico delle risorse del programma nazionale complementare "Imprese e competitività 2014-2020", approvato dal CIPE con delibera 10 del 1 maggio 2016 (comma 1, lett. b));

- in conseguenza delle predette disposizioni, con una modifica al comma 3 del medesimo articolo 1 del DL n. 191 del 2015, viene previsto che l'obbligo di restituzione degli importi erogati dallo Stato ai sensi della predetta disposizione (300 milioni ) sia fissato in 60 giorni decorrenti dalla data in cui diverrà efficace il trasferimento a titolo definitivo dei complessi aziendali oggetto della procedura di dismissione in corso di svolgimento, anziché dalla data di adozione del decreto dichiarativo della cessazione dell'attività di impresa (art. 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270) (comma 1, lettera a));
- si prevede che le risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-*bis* del DL n. 191 del 2015 (per complessivi 800 milioni nel biennio 2016-2017): nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, siano mantenute sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del DL n. 1 del 2015, per essere destinate al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e attuazione del Piano di cui all'articolo 1, comma 8.5, del decreto-legge n. 191 del 2015 (introdotto dal decreto legge in esame); nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni di euro per il 2018, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla spesa nello stato previsione del Ministero della salute e successivamente trasferite alla Regione Puglia per la realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle

apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, avvalendosi, in via esclusiva, della CONSIP S.p.A., nonché alla conseguente e necessaria formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario (comma 2, lett. a) e b));

- alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 2 si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni per l'anno 2019 (comma 4).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Utilizzo risorse finanziamenti statali a ILVA di cui all'art. 1, comma 6-bis del DL 191/2015 per il finanziamento del Piano attività assistenziale e di integrazione sociale e culturale per i minori residenti nel Comune di Taranto e aree limitrofe (comma 2, lett. a)				10	10	10	10	10	10
Realizzazione progetto sanitario Comuni di Taranto e Statte con le risorse rinvenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali a ILVA di cui all'art. 1, comma 6-bis del DL n. 191/2015 e verste in entrata (comma 2, lett.b)				50	20		50	20	
<b>Minori spese in conto capitale</b>									
Riduzione Fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del DL n. 154/2008 (comma 4)				60	30	10	60	30	10

**La relazione tecnica** precisa, con riferimento al comma 1, lett. b), che la disposizione integra i contenuti del programma dell' amministrazione straordinaria, prevedendo che la sua durata sia estesa, dopo la vendita dei complessi aziendali, fino alla completa esecuzione del piano ambientale. La RT afferma che la norma non determina effetti finanziari diretti a carico del bilancio dello Stato. L'eventuale prolungamento del trattamento di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle imprese del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria, derivante dalla possibile maggiore durata del programma, rientra comunque nella ordinaria gestione del fondo di cui all'art 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148<sup>3</sup>. Inoltre, la RT afferma che la disposizione di cui al comma 1, lettera a), non determina alcun onere a carico dello Stato, poiché si limita a sostituire il termine per il rimborso del finanziamento statale di 300 milioni previsto dall'art 1 del D.L. 191/2015. La RT precisa che la norma si rende necessaria in relazione al disposto di cui alla lettera b) che prevede un' integrazione del contenuto (e pertanto, potenzialmente anche della durata) del programma della procedura di amministrazione straordinaria. La cessazione dell'esercizio d'impresa è infatti disposta dal tribunale nel momento in cui è accertata l'esecuzione del programma della procedura.

In proposito la relazione illustrativa chiarisce che la modifica di cui al comma 1, lett. a), si rende necessaria al fine di non ritardare il rimborso del prestito statale, in conseguenza delle disposizioni introdotte dalla norma in esame, per effetto delle quali l'adozione del decreto dichiarativo della cessazione dell'attività d'impresa dell'amministrazione straordinaria potrebbe non fare immediatamente seguito al perfezionamento della cessione dei relativi complessi aziendali, essendo esso rinviato sino alla integrale cessazione, da parte della medesima amministrazione straordinaria, di tutte le attività e funzioni inerenti all'attuazione del piano ambientale o degli ulteriori interventi che i commissari straordinari sono autorizzati ad eseguire.

Con riferimento al comma 2, la RT precisa che le disposizioni prevedono che le risorse rinvenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis del D.L. n.191 del 2015, per gli importi massimi di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, siano mantenute sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 1 del 2015, per essere destinate al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria; si prevede, altresì, che le medesime risorse

---

<sup>3</sup> “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. In particolare il comma 1 dell'articolo 19 prevede che i trattamenti straordinari di integrazione salariale afferiscono alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, che eroga le relative prestazioni e riceve i relativi contributi ordinari e addizionali, di cui all'articolo 23.

siano, nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni di euro per il 2018, versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in spesa nello stato previsione del Ministero della Salute e successivamente trasferite alla Regione Puglia per la realizzazione di un progetto volto: 1) alla conduzione di ulteriori approfondimenti diagnostici ed epidemiologici sulle donne nonché sui minori in età evolutiva, residenti nei Comuni di Taranto e di Statte, anche al fine di sottoporre gli stessi ai necessari interventi preventivi, terapeutici e riabilitativi; 2) all'acquisizione di beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola avvalendosi, in via esclusiva, della CONSIP S.p.A.

La RT afferma che tali disposizioni comportano effetti sui saldi di finanza pubblica cui si provvede, ai sensi del comma 4, mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154 del 2008, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019.

***In merito ai profili di quantificazione***, si fa presente quanto segue.

*Per quanto attiene alla estensione del termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria (comma 1, lett. b) sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del predetto Piano ambientale, si prende atto di quanto evidenziato dalla RT, secondo la quale l'eventuale prolungamento del trattamento di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle imprese del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria, derivante dalla possibile maggiore durata del programma, rientra comunque nella ordinaria gestione dell'apposito fondo di cui al decreto legislativo n. 148/2015. Si rileva peraltro che la relazione non fornisce indicazioni riguardo alla possibile entità del relativo onere. Si evidenzia inoltre che la norma autorizza i commissari straordinari, nell'ambito dell'estensione della durata del programma dell'amministrazione straordinaria, ad individuare e realizzare ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale anche mediante formazione e impiego del personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato. In proposito andrebbero esclusi ulteriori oneri con riferimento a tali attività, ivi inclusi le previste misure di impiego e formazione dell'indicato personale.*

*Più in generale, sempre in merito ai tempi di realizzazione degli interventi previsti per il completamento del Piano ambientale, gestiti nell'ambito del regime di contabilità speciale, anche alla luce delle innovazioni introdotte dal provvedimento in esame, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare che l'entità ed il profilo temporale delle risorse esistenti*

*nell'ambito di dette contabilità sia coerente con gli interventi da realizzare e con i relativi tempi di attuazione, senza quindi determinare effetti onerosi rispetto alle previsioni già scontate ai fini dei saldi di cassa.*

*In merito al comma 2 si rileva che le disposizioni prevedono l'integrazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria con un piano sperimentale triennale relativo ad iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, finanziato nel limite di 10 milioni annui – conservati sulla contabilità speciale – a valere su risorse rinvenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali (per complessivi 800 mln) di cui all'articolo 1, comma 6-bis del DL n. 191 del 2015. Per consentire l'immediato avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione di tale piano, l'importo di 300.000 euro è posto a carico delle risorse del programma nazionale complementare "Imprese e competitività 2014-2020", approvato dal CIPE con delibera 10 del 1° maggio 2016. In proposito andrebbe confermata la disponibilità di queste ultime risorse senza pregiudicare interventi eventualmente già programmati a valere sulle stesse.*

*Ulteriori 50 mln per il 2017 e 20 mln per il 2018 , sempre a valere sulla restituzione dei finanziamenti di cui al citato art. 1, comma 6-bis, del DL 191 - sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per interventi di ammodernamento tecnologico di carattere medico-diagnostico.*

*In merito ai predetti utilizzi, il prospetto riepilogativo indica effetti peggiorativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto (per 60 mln nel 2017, 30 mln nel 2018 e 10 mln nel 2019), compensati a valere sul Fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del DL n. 154/2008. In proposito, sarebbe utile esplicitare le ragioni della mancata imputazione di effetti alle norme in termini di saldo netto da finanziare, presumibilmente collegate alle specifiche modalità di utilizzo delle somme attese dalla restituzione dei finanziamenti di cui al citato art. 1, comma 6-bis, del DL 191, peraltro non espressamente indicate da quest'ultima norma <sup>4</sup> .*

*Infine, per quanto attiene al comma 1, lett. a), si prende atto che, come evidenziato dalla relazione tecnica, la modifica si rende necessaria al fine di non ritardare il rimborso del prestito statale (per 300 mln) previsto dall'art. 1, comma 3, del DL 191/2015, in conseguenza delle disposizioni introdotte dal decreto in esame, per effetto delle quali l'adozione del decreto dichiarativo della cessazione dell'attività d'impresa è rinviato sino all'integrale cessazione, da parte*

---

<sup>4</sup> A differenza di quanto invece disposto per i rimborsi, per capitale ed interessi, del finanziamento di 300 mln di cui al comma 3 del medesimo art. 1 del DL 191/2015, espressamente destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

dell'amministrazione straordinaria, di tutte le attività e funzioni inerenti all'attuazione del piano ambientale. Dalle indicazioni della relazione tecnica si deduce quindi che il prestito non risulta attualmente (almeno in parte) rimborsato. Poiché la neutralità in termini di fabbisogno del settore statale dell'operazione di finanziamento di cui al citato art. 1, comma 3, del DL 191, come sopra evidenziato, era collegata anche alla prevista restituzione delle somme in questione nel 2016<sup>5</sup>, sarebbero utili elementi in merito al previsto profilo temporale dei rimborsi e ai conseguenti effetti già determinatisi in termini di fabbisogno, per la mancata corresponsione nel 2016 delle quote di rimborso nonché agli effetti (positivi, ove non già scontati ai fini dei tendenziali) attesi per l'esercizio in corso ed, eventualmente, per quelli successivi in relazione allo slittamento dei medesimi versamenti.

***In merito ai profili di copertura***, si evidenzia che il comma 4 provvede alla compensazione, sui saldi di finanza pubblica, degli effetti finanziari derivanti dal comma 2, il quale provvede alla destinazione di parte delle risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191 del 2015. La compensazione è effettuata, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Al riguardo, si segnala che il citato Fondo reca le necessarie disponibilità per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, anche ove si consideri l'ulteriore utilizzo del medesimo Fondo disposto dall'articolo 4, comma 10, del presente provvedimento. Ciò posto, appare comunque necessario che il Governo confermi che l'utilizzo del Fondo previsto dalla disposizione in esame non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

Si segnala, infine, che sarebbe opportuno specificare che i saldi di finanza pubblica a salvaguardia dei quali si provvede alla compensazione degli effetti finanziari sono il fabbisogno e l'indebitamento netto, posto che, come risulta dal prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica, il comma 2 dell'articolo 1 non ha effetti sul saldo netto da finanziare. Sul punto è comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

---

<sup>5</sup> Cfr. seduta della V Commissione della Camera dell'11 gennaio 2016.

## Articolo 2

### *(Procedure di infrazione europee per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione)*

**La norma** prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, con DPCM, sia nominato un unico Commissario straordinario del Governo (Commissario unico) scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa. Il Commissario resta in carica per un triennio e, nel caso in cui si tratti di dipendente pubblico, è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario (comma 1). Al Commissario unico sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13), evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne, ivi inclusa la gestione degli impianti per un periodo non inferiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere (comma 2). Al Commissario è corrisposto esclusivamente un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto legge n. 98/2011 a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, composto da una parte fissa e da una parte variabile in ragione dei risultati conseguiti (comma 3).

La **relazione illustrativa** chiarisce che l'Italia ha in corso due procedure di infrazione<sup>6</sup> relative alla violazione della disciplina europea in materia di acque reflue urbane per le quali è già intervenuta una condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Dallo scorso mese di settembre la Commissione europea ha espresso l'intenzione di promuovere la seconda condanna della Corte di Giustizia per quanto riguarda la procedura di infrazione 2004/2034, posto che la prima sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea è del 19 luglio 2012. La Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione europea è riuscita a ottenere il differimento di tale deferimento a fronte dell'impegno del

---

<sup>6</sup> Procedura di infrazione 2004/2034 - Cattiva applicazione della direttiva 91/271 /CEE nelle Aree Normali con più di 15.000 abitanti. Sentenza CGUE 19 luglio 2012, causa C-565/10 e Procedura di infrazione 2009/2034 - Cattiva applicazione della direttiva 91/271/CEE nelle Aree Sensibili con più di 10.000 abitanti. Sentenza CGUE 10 aprile 2014, causa C-85/13.

Governo italiano a trovare una soluzione operativa al problema entro il mese di dicembre di quest'anno quando la Commissione ritornerà sulla questione per chiedere la seconda pronuncia del Giudice europeo foriera di sanzioni (presumibilmente nell'ordine di 100 milioni di euro all'anno). La relazione chiarisce inoltre che la nomina dei commissari straordinari nei mesi scorsi non ha prodotto i risultati sperati per diverse ragioni, per il superamento delle quali è stata predisposta una scelta di *good governance*, auspicata formalmente dalla stessa Commissione europea nelle recenti comunicazioni intercorse, intesa a far confluire l'attività dei Commissari ex art. 7, co. 7 del decreto legge n.133 del 2014 in un unico Commissario straordinario. Tale Commissario dovrà dedicarsi in via esclusiva alla realizzazione degli interventi e, pertanto, è previsto che gli venga riconosciuto un compenso (in linea con quanto previsto dal c. 3, dell'articolo 15, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98) a carico delle risorse (FSC, statali ed in parte regionali e corrispettivo di tariffa) già stanziata per la realizzazione di tutti gli interventi in questione col supporto di una Segreteria tecnica (composta da un massimo di 6 esperti).

A far data dal DPCM di nomina del Commissario unico, i Commissari Straordinari nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del DL n. 133, del 2014 cessano dal proprio incarico. Contestualmente, le risorse presenti nelle contabilità speciali ad essi intestate, nonché le risorse della delibera CIPE n. 60/2012 destinate agli interventi di cui al comma 1 sono trasferite ad apposita contabilità speciale intestata al Commissario unico, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma. Su tale contabilità speciale sono altresì trasferite tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionali e regionali, nonché quelle da destinare agli interventi di cui al comma 2 per effetto di quanto deliberato dal CIPE nella seduta del 10 agosto 2016 (comma 4).

Entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, le regioni destinatarie delle risorse di cui alla delibera del CIPE n. 60/2012 già trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, provvedono a trasferirle sulla contabilità speciale intestata al Commissario unico. Decorso inutilmente il predetto termine, fermo restando l'accertamento dell'eventuale responsabilità derivante dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1, in qualità di Commissario *ad acta*, adotta i relativi necessari provvedimenti (comma 6).

Per gli interventi per la cui realizzazione sia prevista la concorrenza della tariffa o di risorse regionali, i gestori del servizio idrico integrato, sentita la competente Autorità, ovvero la Regione, trasferiscono gli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario, assumendo i conseguenti provvedimenti necessari (comma 7).

Entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, il Commissario unico predispone, ai sensi dell' articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante l'utilizzo delle risorse umane,



strumentali e finanziarie previste ai sensi del presente articolo, un sistema di qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo di soggetti ai quali affidare incarichi di progettazione, di importo inferiore a un milione di euro, degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034. Tale albo è sottoposto all' Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini della verifica della correttezza e trasparenza delle procedure di gara (comma 8).

Il Commissario unico si avvale, sulla base di apposite convenzioni, di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 9).

Il Commissario unico si avvale altresì, per il triennio 2017-2019, di una Segreteria tecnica composta da non più di 6 membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata pluriennale esperienza tecnico-scientifica nel settore dell' ingegneria idraulica e del ciclo delle acque. Con il medesimo decreto è determinata l'indennità onnicomprensiva spettante a ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della Segreteria tecnica non superiore a 300.000 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2017-2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 226, della legge n. 228 del 2012<sup>7</sup> (comma 10).

Si prevede che al Commissario unico si applicano le previsioni in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione delle risorse idriche di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del DL n. 91 del 2014 e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del DL n. 133 del 2014 (comma 11).

Tra tali facoltà, si ricordano:

- la possibilità, per l'espletamento delle attività previste, di delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica;
- la possibilità di avvalersi, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei

---

<sup>7</sup> Il comma 226 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190.

lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

- la possibilità di impegno delle somme con le procedure ad evidenza pubblica, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche prescindendo dall'effettiva disponibilità di cassa;
- le contabilità speciali sono alimentate direttamente con un anticipo fino al 20 per cento del quadro economico di ciascun intervento su richiesta dei medesimi commissari, e con successivi trasferimenti per gli stati avanzamento lavori, fino al saldo conclusivo, verificati dal commissario.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Indennità membri Segreteria Tecnica (comma 10)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>Minori spese correnti</b>									
Riduzione autorizzazione di spesa per l'attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino (comma 10)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

**La relazione tecnica** afferma quanto segue:

- con riferimento al comma 1, lo stesso ha carattere ordinamentale e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri;
- con riferimento al comma 2, la figura del commissario unico consente l'accelerazione dei tempi del procedimento di realizzazione delle opere, senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri. Al contrario, invece, si prevede di realizzare potenziali risparmi derivanti dai minori ritardi di attuazione delle sentenze di condanna della Corte di Giustizia UE e si imprime una spinta all'utilizzo effettivo delle

risorse, evitando improduttive giacenze di disponibilità e formazione di residui;

- con riferimento al comma 3, è previsto, in pratica, un compenso costituito da una parte fissa che non può superare 50 mila euro annui; ed una parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi indicati nel DPCM di nomina, che non può superare 50 mila euro annui. In ragione di ciò l'impegno finanziario massimo complessivo, per la durata dell'incarico triennale, è quantificabile nella misura massima di euro 300.000 a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi;
- con riferimento al comma 4, si tratta di una mera riallocazione di disponibilità finanziarie che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT precisa, inoltre, che il costo complessivo di realizzazione degli interventi ripartito per le due procedure di infrazione è il seguente:

*(euro)*

<b>Procedura di infrazione</b>	<b>Numero di interventi</b>	<b>Costo</b>	<b>Finanziamenti già assegnati</b>
2009/2034 – Causa C 85-13	28	130.803.592,94	130.803.592,94
2004/2034 – Causa C 565 -10	122	1.676.617.852,40	1.676.617.852,40

Per quanto attiene alla realizzazione degli interventi per i quali, ad oggi, sono già stati nominati Commissari straordinari di Governo, attualmente in carica, e trasferite risorse ai bilanci delle regioni, si riporta a seguire il riepilogo con gli importi complessivi indicati dalla relazione tecnica, al cui contenuto si rinvia per l'indicazione in dettaglio dell'importo dei fondi trasferiti, per ciascuna Regione, sulle contabilità speciali e alle regioni, con l'indicazione del relativo Commissario.

*(euro)*

<b>Costo interventi</b>	<b>Fondi trasferiti su contabilità speciale</b>	<b>Fondi trasferiti dallo Stato alle Regioni</b>
1.305.507.594,75	16.692.945,92	22.623.293,54

La relazione tecnica, inoltre:

- con riferimento al comma 7 relativo al trasferimento delle risorse alla contabilità speciale del Commissario provenienti dalla tariffa o da risorse regionali, afferma che, trattandosi di risorse già previste a legislazione vigente per le quali la disposizione si limita a prevederne il trasferimento ad altro soggetto, non si determinano effetti sulla finanza pubblica. Nello specifico, si tratta di componenti della tariffa

che già oggi sono scorporabili dalla stessa, in quanto il comma 7 precisa che si tratta di importi dovuti relativamente a interventi per la cui realizzazione è già prevista, a legislazione vigente, la concorrenza della tariffa o di risorse regionali; pertanto il loro versamento sulla contabilità speciale del Commissario straordinario previsto dalla disposizione avverrà su risorse già individuate e, conseguentemente, non è suscettibile di compromettere la copertura integrale del costo del servizio,

- con riferimento al comma 8, che la realizzazione dell'albo prevista in tale disposizione rientra tra i compiti istituzionali attribuiti al Commissario straordinario in quanto funzionale alla realizzazione di interventi per i sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, pertanto sarà svolta con le risorse che l'articolo in esame mette a disposizione del citato Commissario;
- con riferimento al comma 11, che lo stesso ha carattere meramente ordinamentale, senza ricadute dirette sulla finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce, inoltre, il contenuto delle norme recate dai commi 9 e 10.

**In merito ai profili di quantificazione** si rileva quanto segue.

*Con riferimento al comma 1 che prevede, in relazione alla nomina del Commissario straordinario, che sia reso indisponibile per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario, andrebbe chiarito se i posti resi indisponibili facciano riferimento a posizioni che potrebbero comunque essere coperte. Nel caso contrario si procederebbe alla sterilizzazione di posizioni non suscettibili di essere ricoperte e, quindi, di determinare risparmi per effetto della relativa indisponibilità.*

*Si osserva, inoltre, che il nuovo quadro di competenze prefigurato dalle norme sembra comportare innovazioni normative con effetti diretti di carattere oneroso con specifico riferimento alla remunerazione economica del Commissario straordinario, ai nuovi compiti ad esso assegnati e all'istituzione di una segreteria tecnica. A fronte di tali effetti, il testo prevede una specifica copertura finanziaria per i soli oneri rivenienti dall'istituzione della segreteria tecnica, mentre il compenso del Commissario è posto a carico delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi. In proposito andrebbe acquisita conferma che, a valere sulle somme non impegnate destinate alla realizzazione di tali interventi, sussistano le disponibilità necessarie, oltre che alla corresponsione del predetto compenso, anche allo svolgimento dei compiti demandati al Commissario, ivi inclusi la gestione, ai sensi del comma 2, degli impianti per un periodo non inferiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere*

*e ogni altro adempimento derivante dalle attività amministrative e dalle procedure rimesse al Commissario. Andrebbe altresì confermato che l'utilizzo di tali risorse non pregiudichi l'integrale realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente e oggetto delle procedure in corso in sede europea.*

In proposito si prende atto delle indicazioni contenute nelle prime due tabelle riportate nella relazione tecnica, al cui contenuto si rinvia, dalle quali risulta che gli interventi correlati alle due procedure di infrazione in oggetto sarebbero interamente finanziati. Peraltro la relazione tecnica riporta una successiva tabella relativa ai soli interventi per i quali sono stati già nominati Commissari straordinari di Governo, i cui contenuti non appaiono completamente e direttamente riferibili alle precedenti tabelle, relative agli interventi legati alle citate procedure di infrazione. A titolo di esempio, si evidenzia che nella tabella che tratta degli interventi riferiti alla procedura di infrazione 2009/2034 ed in quella che tratta degli interventi riferiti alla procedura di infrazione 2004/2034 non si fa riferimento alla regione Basilicata, che figura invece nella successiva tabella, tra le regioni per le quali è stato nominato un Commissario di Governo. Inoltre, le prime due tabelle prevedono un intervento nel Lazio per un importo di 1.750.000 euro, mentre la terza tabella riporta, in relazione al Commissario per il Lazio, interventi per 101.522.180 euro. In proposito sarebbero utili chiarimenti.

*Infine, quanto alla possibilità per il Commissario di avvalersi di una serie di soggetti pubblici nonché, sulla base di apposite convenzioni, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, andrebbe confermata la neutralità della previsione, ossia la possibilità di far fronte alla stessa nel quadro delle risorse già disponibili a legislazione vigente ovvero già stanziata per la realizzazione degli interventi.*

**In merito ai profili di copertura**, si fa presente che, ai sensi del comma 10, agli oneri conseguenti alla corresponsione di un'indennità onnicomprensiva ai componenti dalla Segreteria tecnica della quale si avvale il Commissario unico, nei limiti di una spesa complessiva non superiore a 300.000 euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 226, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013). Si ricorda che la citata disposizione ha autorizzato una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino, di cui al decreto legislativo n. 190 del 2010, e il relativo stanziamento è confluito, assieme ad altre autorizzazioni di spesa, nel capitolo 1644 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si evidenzia che il menzionato capitolo, nel bilancio di previsione per il triennio 2017-2019, reca uno stanziamento complessivo di 48,7 milioni di euro per il 2017 e di 48,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

*Al riguardo, appare necessario che il Governo assicuri che la riduzione della citata autorizzazione di spesa non pregiudichi la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente, anche in considerazione degli accordi internazionali alla cui realizzazione essa è finalizzata.*

### **Articolo 3**

#### ***(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – Comprensorio Bagnoli-Coroglio)***

**Normativa vigente.** L'articolo 33, comma 13, del DL 133/2014, ha istituito una Cabina di regia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, assicurando il coinvolgimento dei soggetti interessati, nonché il coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio, anche con riferimento alla sua dotazione infrastrutturale. L'istituzione è stata disposta senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La cabina di regia è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato ed è composta dal Commissario straordinario, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, nonché da un rappresentante della regione Campania e uno del comune di Napoli.

**Le norme,** novellando l'articolo 33, comma 13, del DL 133/2014, prevedono che la cabina di regia per il comprensorio Bagnoli-Coroglio sia presieduta dal Presidente del Consiglio o da un Ministro dallo stesso delegato, invece che dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato, come previsto a normativa vigente. Secondo quanto evidenziato dalla **relazione illustrativa** l'intervento normativo si rende necessario per adeguare la presidenza della Cabina di regia all'attuale assetto della compagine governativa, nel quale le funzioni relative alla coesione territoriale (in precedenza oggetto di delega al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri) ed al Mezzogiorno sono attribuite ad un Ministro.

**Il prospetto riepilogativo** non considera le norme.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma ed afferma che la stessa non comporta oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione,** non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto del carattere ordinamentale della disposizione.

## Articolo 4

### *(Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto)*

**Le norme** dispongono che nei porti, nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transshipment* e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a 36 mesi, a decorrere dal 1° gennaio è istituita dall'Autorità di Sistema portuale un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese autorizzate alla movimentazione dei *container* che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali. L'Agenzia è promossa e partecipata, nel periodo di cui al comma 1, dall'Autorità di Sistema portuale competente, secondo le norme recate nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Le attività delle Agenzie sono svolte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle rispettive Autorità di Sistema portuale (commi 1 e 2).

L'Agenzia svolge attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori. Le regioni possono cofinanziare i piani di formazione o di riqualificazione del personale, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).

La somministrazione di lavoro può essere richiesta da qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell'ambito portuale di competenza della Autorità di Sistema portuale, al fine di integrare il proprio organico. Nei porti in cui sia già presente un soggetto autorizzato alla fornitura del lavoro portuale temporaneo, quest'ultimo, qualora non abbia personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro portuale temporaneo, dovrà rivolgersi alla predetta Agenzia (comma 4).

In caso di nuove iniziative imprenditoriali e produttive che dovessero localizzarsi in porto, le imprese autorizzate o concessionarie devono fare ricorso per le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato, laddove vi sia coerenza tra profili professionali richiesti e offerti, ai lavoratori dell'Agenzia secondo percentuali predeterminate nel relativo titolo abilitativo; lo stesso obbligo grava, in caso di previsioni di nuove assunzioni, sulle aziende già concessionarie di aree e banchine. I lavoratori individuati devono accettare l'impiego proposto, pena la cancellazione dagli elenchi detenuti dalla Agenzia (comma 5).

Al personale di cui al comma 1, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni relative alle indennità previste per i prestatori di lavoro temporaneo in ambito portuale<sup>8</sup> nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 di euro per il 2017, 14.112.000 di euro per il 2018 e 8.064.000 di euro per il 2019 (comma 7).

Alla scadenza dei 36 mesi, ove restassero in forza all'Agenzia di cui al comma 1 lavoratori non reimpiegati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare la trasformazione di tale Agenzia, su istanza dell'Autorità di Sistema portuale competente e laddove sussistano i presupposti, in un'Agenzia autorizzata alla fornitura del lavoro portuale temporaneo (comma 8).

Agli oneri, pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 18.144.000 euro per l'anno 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

b) quanto a 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (comma 9).

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento, pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (comma 10).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

---

<sup>8</sup> Di cui al comma 2 dell'articolo 3 della L. 92/2012



(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	dal 2020	2017	2018	2019	dal 2020	2017	2018	2019	dal 2020
<b>Maggiori spese correnti</b>												
Indennità integrazione salariale straordinaria personale Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto (comma 7)	18,1	14,1	8,1		18,1	14,1	8,1		18,1	14,1	8,1	
<b>Maggiori entrate extratributarie</b>												
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione [comma 9, lettera a)]	18,1											
<b>Minori spese correnti</b>												
Riduzione Fondo sociale per l'occupazione [comma 9, lettera b)]		14,1	8,1			14,1	8,1			14,1	8,1	
<b>Minori spese in conto capitale</b>												
Riduzione Fondo contributi pluriennali (comma 10)					18,1				18,1			

**La relazione tecnica** afferma che l'erogazione ai lavoratori inseriti negli elenchi tenuti dall' Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale dell'indennità di integrazione salariale straordinaria per le giornate di mancato avviamento al lavoro è effettuata, secondo quanto previsto dalla circolare dell'INPS-Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito 4 marzo 2016, n. 48, relativa ai trattamenti di integrazione salariale, con le seguenti modalità: euro 80 (costo giornaliero per lavoratore) x 252 giornate lavorative nell'anno per una somma annua massima lorda *pro capite* pari a euro 20.160. Tale beneficio potrà interessare nel primo anno di applicazione 900 lavoratori portuali (Gioia Tauro e Taranto), per una spesa massima per il primo anno

pari a €18.144.000. Negli anni successivi l'indennità sarà attribuita solo ai lavoratori che non abbiano trovato adeguata collocazione, stimabili in circa 700 nel 2018, per una spesa massima pari a 14.112.000, e stimabili in circa 400 nel 2019, per una spesa massima pari a 8.064.000.

Le regioni potranno cofinanziare i piani di formazione e/o di riqualificazione del personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente senza oneri aggiuntivi. All'onere si provvede per l'anno 2017 mediante versamento all'entrata del bilancio dello stato delle disponibilità esistenti in conto residui di stanziamento del fondo occupazione. A fronte di tale versamento al fine di garantire la compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto viene ridotto il fondo per la compensazione degli effetti derivanti dall'attualizzazione dei contributi pluriennali.

La RT afferma infine che negli anni successivi si provvederà mediante riduzione del Fondo per l'occupazione che presenta le necessarie disponibilità.

***In merito ai profili di quantificazione***, si osserva, per quanto riguarda gli oneri per il 2017 derivanti dall'erogazione ai lavoratori inseriti negli elenchi tenuti dall'Agenzia in parola dell'indennità di integrazione salariale straordinaria, che la quantificazione degli stessi è congrua rispetto ai parametri riportati nella RT e all'indicazione della platea dei lavoratori interessati, contenuta nella stessa relazione. Peraltro detti parametri, per gli anni successivi al 2017, presuppongono un crescente riassorbimento occupazionale della manodopera in ragione di 200 posti nel 2018 e di 500 posti nel 2019. Pur tenendo conto che l'onere si configura come limite di spesa, appare utile acquisire gli elementi di valutazione sottostanti tale ipotesi.

Andrebbero inoltre acquisiti infine i dati e gli elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità per le Autorità di Sistema portuale interessate a far fronte agli adempimenti aggiuntivi previsti a carico delle stesse nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

***In merito ai profili di copertura***, si evidenzia che il comma 9 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 7, pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, a 14.112.000 euro per l'anno 2018 e a 8.064.000 euro per l'anno 2019, attraverso le seguenti modalità:

- quanto agli oneri relativi all'anno 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nel medesimo anno, di quota parte delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008 (lettera a);

- quanto agli oneri relativi agli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del già citato Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (lettera b).

Al riguardo, premesso che il Fondo in parola presenta una disponibilità in conto residui pari a 3.964,7 milioni di euro ed uno stanziamento di competenza pari a 621 milioni di euro per il 2018 e a 576,5 milioni di euro per il 2019, appare necessario che il Governo assicuri che gli utilizzi previsti dalla disposizione in esame non pregiudichino la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

Riguardo al comma 10, si evidenzia che la disposizione provvede alla compensazione, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, degli effetti finanziari derivanti dal sopra illustrato comma 9, pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (cap. 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Al riguardo, si segnala che il citato Fondo reca le necessarie disponibilità per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, anche ove si consideri l'ulteriore utilizzo del medesimo Fondo disposto dall'articolo 1, comma 4, del presente provvedimento. Ciò posto, appare comunque necessario che il Governo confermi che l'utilizzo del Fondo previsto dalla disposizione in esame non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

## **Articolo 5**

### **(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)**

**Normativa vigente:** L'art. 1, comma 1264, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, ha istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienze», con la dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Le disponibilità del Fondo sono state, da ultimo, incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2015 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 dalla legge di stabilità 2015 (comma 159) e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 dalla legge di stabilità 2016 (comma 405).

La **relazione illustrativa** allegata al provvedimento in esame conferma che il Fondo per le non autosufficienze dispone attualmente di una dotazione di 400 milioni di euro annui.

**Le norme** incrementano la dotazione del Fondo per le non autosufficienze<sup>9</sup> di 50 milioni di euro per il 2017, ed operano – a copertura – una corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili<sup>10</sup>

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	dal 2020	2017	2018	2019	dal 2020	2017	2018	2019	dal 2020
<b>Maggiori spese correnti</b>												
Incremento Fondo non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, legge n. 296/2006 (comma 1)	50,0				50,0				50,0			
<b>Minori spese correnti</b>												
Riduzione Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge n. 190/2014 (comma 2)	50,0				50,0				50,0			

**La relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto delle norme.

***In merito ai profili di quantificazione***, non si hanno osservazioni da formulare essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento previsto.

***In merito ai profili di copertura***, si fa presente il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, del quale è previsto l'utilizzo in misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, reca le necessarie disponibilità. Ciò posto, premesso che sul predetto Fondo risultano allocate per l'anno 2017 risorse pari a 83,950 milioni di euro,

<sup>9</sup> Di cui all'art. 1, comma 1264, della L. 296/2006.

<sup>10</sup> Di cui all'art. 1, comma 200, della L. 190/2014.

*appare comunque opportuno che il Governo assicuri che l'utilizzo delle somme in parola non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.*

## **Articolo 6** **(Scuola europea di Brindisi)**

**Le norme** autorizzano il MIUR, in prosecuzione delle sperimentazioni già autorizzate per la presenza della Base delle Nazioni Unite di Brindisi, a stipulare e a dare esecuzione alle occorrenti convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee e, a tale scopo, autorizzano la spesa di euro 577.522,36 a decorrere dal 2017.

Alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	dal 2020	2017	2018	2019	dal 2020	2017	2018	2019	dal 2020
<b>Maggiori spese correnti</b>												
Scuola europea di Brindisi (comma 1)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>Minori spese correnti</b>												
Riduzione Tabella A MAE (comma 1)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

**La relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

La **relazione illustrativa** evidenzia che la disposizione è volta ad assicurare le risorse necessarie al finanziamento di un percorso di studi conforme al curriculum delle scuole europee, al fine di garantire un'offerta formativa plurilingue e il conseguimento del baccalaureato europeo ai figli del personale espatriato in servizio presso la base ONU di Brindisi. Per tale finalità, il MIUR, a partire dal 2012, ha autorizzato due istituzioni scolastiche di Brindisi ad avviare un progetto

di innovazione metodologico-didattica ai sensi dell'articolo 11 del DPR 275/99: a seguito di tali sperimentazioni e dell'audit positivo da parte del Segretariato generale delle Scuole europee, il Ministero dovrà sottoscrivere due convenzioni di accreditamento con il suddetto Segretariato.

In particolare, viene chiarito che la norma si rende necessaria per coprire il maggiore fabbisogno di personale madrelingua in possesso di specifica qualificazione e che essa è attuativa di impegni internazionali assunti dall'Italia con l'ONU, al fine di consentire la permanenza a Brindisi della più importante base logistica per operazioni internazionali umanitarie.

***In merito ai profili di quantificazione***, si evidenzia preliminarmente che l'onere è configurato come limite di spesa: non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

Sarebbe peraltro utile disporre degli elementi, non esplicitati dalla relazione tecnica, alla base della quantificazione della spesa autorizzata dalla norma in esame.

***In merito ai profili di copertura***, si fa presente che la disposizione in esame prevede l'utilizzo del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2017-2019, per far fronte agli oneri, pari ad euro 577.522,36 a decorrere dall'anno 2017, derivanti dalle convenzioni stipulate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il Segretariato generale delle scuole europee. Al riguardo si segnala, da un lato, che il citato fondo reca le necessarie disponibilità e, dall'altro, che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, le disposizioni da cui derivano gli oneri oggetto di copertura sono attuative di impegni internazionali assunti dall'Italia con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e che pertanto si giustifica, ai sensi della vigente disciplina contabile, il ricorso all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Tanto premesso, appare comunque opportuno specificare il carattere annuale della spesa autorizzata, nell'importo sopra riferito, a decorrere dal 2017.

## **Articolo 7**

### ***(Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017)***

**Le norme** dispongono che agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi da aggiudicare da parte del Capo della Struttura di Missione "Delegazione per la Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati" per il 2017, nei limiti temporali e nell'ambito degli stanziamenti assegnati, si

applichino, in caso di necessità ed urgenza, le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (nuovo codice degli appalti pubblici), che individuano i presupposti in presenza dei quali si può procedere all'aggiudicazione mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Secondo l'art.63 richiamato, nei casi e nelle circostanze specificamente indicati dalla medesima norma, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti (comma 1). Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95 del medesimo decreto legislativo n. 50/2016 (che definisce i criteri di aggiudicazione dell'appalto), previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione (comma 6).

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle disposizioni e ne evidenzia il carattere ordinamentale, senza effetti negativi sulla finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare alla luce del carattere ordinamentale delle disposizioni.